



ID 498 e ID 523
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 328 / 2024

DEL 25/09/2024

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI PER ASSISTENZA A NUCLEI FAMILIARI ID 498 E ID 523 IN STATO DI INDIGENZA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026; la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026"

RICHIAMATA la deliberazione n. 90 del 26/08/2024 con la Giunta Comunale ha disposto l'erogazione di un contributo economico straordinario all'Associazione Conferenza di S. Vincenzo De Paoli di Induno Olona per assistenza a nuclei familiari in stato di indigenza di €. 5.784,00;

PRESO ATTO che nel mese di maggio i Servizi Sociali dell'ente hanno dovuto prendere in carico in un brevissimo lasso di tempo due nuclei familiari, di cui uno con minori, identificati con ID utente nr 498 e ID utente 523, che si sono trovati in una situazione di improvvisa e grave emergenza abitativa;

RILEVATO, come attesta la relazione delle Assistenti sociali che è depositata agli atti d'ufficio, che entrambi i nuclei erano in una situazione di estrema fragilità, poichè privi di rete familiare, nonché sprovvisti di risorse e mezzi per affrontare tale emergenza;

RITENUTO necessario, nell'urgenza, interpellare l'associazione Conferenza San Vincenzo de' Paoli affinché, in collaborazione con i Servizi Sociali, garantisse la prima assistenza ad entrambe le famiglie e le collocasse in un albergo sito nelle vicinanze, anche per consentire ai minori di concludere l'anno scolastico;

RISCONTRATA la disponibilità dell'associazione Conferenza San Vincenzo de' Paoli a provvedere a quanto necessario ai nuclei famigliari e ad anticipare per conto del Comune le spese derivate dalla sistemazione in albergo delle persone assistite, per il tempo necessario affinché l'ufficio tecnico comunale potesse effettuare i necessari lavori di manutenzione e sistemazione dei due appartamenti di proprietà del comune, attualmente sfitti;

ACQUISITA agli atti con prot. n.11028 del 09/08/2024, la nota attestante le spese sostenute da parte dell'associazione Conferenza San Vincenzo de' Paoli, ammontanti a € 5.784,00, per la permanenza dei due nuclei familiari presso l'hotel Mira e l'Hotel Belforte di Varese;

RITENUTO di dover erogare all'associazione Conferenza San Vincenzo de' Paoli di Induno Olona un contributo straordinario di € 5.784,00, a titolo di rimborso spese;

DATO ATTO che la spesa preventivata di € 5.784,00 troverà copertura nell'intervento 10412041020 del bilancio anno 2024-2026, esigibilità anno 2024;

DATO ATTO altresì che:

- l'art.6, comma 9 del D.L. n.78 / 2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico". Pertanto non costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà;

EVIDENZIATO che l'associazione per la quale si vuole erogare il contributo svolge attività a beneficio della collettività in campo sportivo, culturale, sociale e di promozione del territorio e che pertanto i contributi concessi non rientrano nel divieto imposto dall'art.6, comma 9 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122 /2010;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 13 del 23/07/2024, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di impegnare a favore dell'Associazione Conferenza di S. Vincenzo De Paoli di Induno Olona la somma di €. 5.784,00 quale contributo economico straordinario per assistenza a nuclei familiari in stato di indigenza, identificati con ID utente nr 498 e ID utente 523, a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto dell'Ente;

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10412041020 , esigibilità 2024, del bilancio anno 2024-2026;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 25/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)